



MATERA 2019
OPEN FUTURE



COMUNE DI MATERA SETTORE OPERE PUBBLICHE

RESTAURO DEL TEATRO "DUNI" PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTISTI : Arch. Francesco Paolo GRAVINA

R.U.P. : Ing. Biagio FERRARA

ALLEGATO	SCALA	DATA	AGGIORNAMENTI	ARCHIVIO	DISEGNATORE
A		Novembre 2020			
	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA				

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

OGGETTO: Restauro del Teatro Duni.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Teatro "DUNI" ha sempre rappresentato l'edificio simbolo dell'architettura moderna per l'intera cittadinanza.

Con la nomina a Capitale Europea della Cultura (ottobre 2014) l'Amministrazione comunale ha avvertito la necessità di far rivivere il Teatro Duni tenuto conto che, negli ultimi anni, la proprietà fortemente frazionata, ha incontrato difficoltà economiche e gestionali che hanno di fatto mortificato l'edificio portandolo ad uno stato di forte degrado.

In tale ottica, l'Amministrazione Comunale ha partecipato all'asta pubblica che si è tenuta nell'anno 2018 per acquisire la piena proprietà del Teatro, cosa che si è concretizzata, formalmente, nello scorso mese di ottobre.

Nel contempo, la Regione Basilicata (già nel 2019) ha stanziato la somma di € 4.495.000,00 per le opere di recupero dell'intero edificio.

Con il presente progetto preliminare, quindi, si intende dare avvio ai lavori di valorizzazione del Teatro Duni con l'auspicio che possa al più presto tornare ad essere un importante laboratorio culturale unitamente alla sua testimonianza architettonica.

PROGETTO

Il Teatro Duni, progettato dall'architetto Ettore Stella, è stato realizzato tra il 1947 e il 1949.

Negli anni ha subito alcune modifiche, di modeste entità, che comunque non hanno alterato il progetto originario trattandosi principalmente di adeguamenti normativi.

Attualmente, come detto, il Teatro si trova in uno stato di forte degrado sia per quanto concerne gli arredi che, soprattutto, per la parte impiantistica che risulta inadeguato alla funzione teatrale che deve assolvere.

Il presente progetto quindi ha lo scopo di ridefinire le attività di intervento necessarie a riportare il Teatro al suo splendore originario, attività progettuali che saranno dettagliate nei successivi livelli di progettazione.

Preliminarmente occorre evidenziare che con l'attuale normativa vi è l'obbligo, per tutti i proprietari di edifici realizzati prima del 1984, di eseguire la "valutazione di vulnerabilità sismica" per strutture destinate ad accogliere un numero maggiore di 100 unità.

La valutazione di vulnerabilità sismica costituisce il passo essenziale, il primo, per conoscere lo stato di conservazione dell'edificio; necessario per procedere con la successiva definizione degli interventi di adeguamento e delle risorse necessarie.

Fare prevenzione non deve rappresentare solo la risposta al dettato normativo ma deve essere soprattutto un diverso modo di pensare e di approcciare il recupero del patrimonio edilizio esistente.

A conclusione della vulnerabilità sarà definita una scala di priorità degli interventi che consentano di adeguare il manufatto, valutando il grado di miglioramento sismico conseguibile con ogni singolo intervento al fine di individuare il rapporto costo/benefici.

Inoltre il recupero funzionale si dovrà occupare necessariamente della torre scenica che sarà attrezzata con sistemi tecnologici capaci di consentire, al meglio, l'utilizzo degli spazi e delle scene anche per rappresentazioni teatrali importanti.

In coerenza con quanto sopra occorrerà rivedere, migliorandola, la capacità acustica della sala che attualmente presenta problemi di sonorizzazione.

Il progetto prevede anche la completa sostituzione di tutti gli impianti con nuovi sistemi di risparmio energetico.

Tutti gli ambienti saranno interessati da opere di riqualificazione come i camerini, i bagni, ecc. ivi compresa la ristrutturazione della sala proiezioni e la sostituzione degli arredi (es. poltroncine) tali da consentire un'accoglienza confortevole e decorosa.

Tutte le aree oggetto di intervento sono nella disponibilità dell'Amministrazione.

Il cronoprogramma delle fasi attuative prevede l'indicazione dei tempi di massimo svolgimento delle fasi di progettazioni, approvazioni, affidamento, esecuzione e collaudo.

Fase attuativa	tempi (mesi)
Progettazione definitiva/esecutiva	2
Validazione del progetto	1
Affidamento lavori	2
Esecuzione	14
Collaudo	6

STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

STIMA DEI COSTI

SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Superfici primo livello	mq. 1.020,00
superfici secondo livello	mq. 150,00
superfici terzo livello	mq. 450,00
superficie copertura	mq. 1.020,00
Superficie copertura	mq 1.020,00

INTERVENTI	IMPORTI
Interventi di adeguamento sismico	€ 450.000,00
interventi su murature	€ 400.000,00
interventi di deumidificazione, impermeabilizzazione, coibenti e massetti, coperture	€ 400.000,00
realizzazione di intonaci, pavimenti e rivestimenti	€ 100.000,00
realizzazione di serramenti	€ 50.000,00
realizzazione impianto idrico fognante	€ 50.000,00
realizzazione di impianto a fluido	€ 380.000,00
realizzazione di nuovo spazio scenico con allestimento platea e galleria	€ 400.000,00
interventi relativa all'acustica	€ 340.000,00
realizzazione di impianto elettrico completo di quadri elettrici. Cavi, tubazioni canali ecc.	€ 400.000,00
realizzazione impianto di diffusione sonora	€ 40.000,00
realizzazione impianto antintrusione e rilevazione incendi	€ 300.000,00
realizzazione impianto fotovoltaico	€ 88.000,00
sommano	€ 3.398.000,00

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 3.398.000,00
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 3.448.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 50.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3) Imprevisti	€ 48.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 10.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 3.000,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 30.000,00
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 350.000,00
c) Sorveglianza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 68.960,00
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 14.000,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 86.680,00
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	€ 549.640,00
9) I.V.A. sui lavori	€ 344.800,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 26.620,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 1.042.060,00
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 4.490.060,00
c.a.	€ 4.490.000,00

PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA

PRIME INDICAZIONI IANO DI SICUREZZA

PREMESSA

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera n) del DPR 207/10 (Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici D.Lgs. n 163/06) e dall'art. 131 del Dlgs. 163 del 12/04/2006), nell'ambito della redazione del "Progetto Preliminare".

Il citato art. 24 del DPR 207/10 prevede infatti che in fase di redazione del "Progetto Definitivo" venga aggiornato il documento contenente "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza".

MOTIVAZIONI

Nel rispetto del Dlgs. 163 e del DPR 207/10 e del ***Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008***, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS., si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrano negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera.

Nel cantiere con più di 200 uomini/giorno nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese *occorre rammentare che qualsiasi Ditta o Lavoratore autonomo che interverrà nel corso dei lavori è considerato Impresa. E come ipotesi di lavoro non si può escludere (nei termini di legge) che l'Impresa che si aggiudicherà i lavori faccia ricorso all'intervento di altre Ditte per l'esecuzione di particolari lavori.*

DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà

il Piano di sicurezza e di coordinamento.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del DLgs 81/08

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
- verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs 81/08, art. 91, comma 9, lettera a),
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA PRELIMINARE, elaborata conformemente all'Allegato III.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE - Art. 91 del DLgs 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;b)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento E 26 maggio 1993.

c) Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

L'Impresa appaltatrice:

- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza

(POS) (Art. 100 comma 4 del *DLgs* 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del *DLgs* 81/08

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (*DLgs* 81/08, art. 26, comma 4, lettera a),
- verifica il rispetto degli obblighi INPS – INAIL
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

N.B.

- Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.

- Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del DLgs 81/08” limitatamente al Cantiere.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

Nella prima fase di progettazione “Preliminare” sono stati evidenziati al Committente soprattutto “il metodo di redazione “e l’individuazione degli argomenti che sono approfonditi e sviluppati secondo lo “schema tipo di composizione” del PSC durante la progettazione “Definitiva” ed “Esecutiva

Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi della sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro economico” di cui all’art. 24, comma 2, lettera m) del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione).

Sui “costi della sicurezza” é opportuno anticipare subito che rappresenteranno circa il 5 -8% dell’importo totale del computo metrico estimativo, ma non costituiranno ulteriore onere aggiuntivo in quanto sono genericamente inclusi in ogni articolo dell’Elenco Prezzi utilizzato (e nelle “Analisi dei prezzi unitari” che sono alla base di ogni Elenco Prezzi); inoltre, al momento, non sono previsti oneri aggiuntivi imputabili a particolari dispositivi di protezione collettiva.

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008.

Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni “Cantiere temporaneo o mobile” ha una storia a se e non è riconducibile a procedure “ingessate” come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza - questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.

Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un “Piano di sicurezza” che:

- non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza...)

- ma non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’Impresa esecutrice (*DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis, Legge 415/98 art. 3], comma i-bis, lettera c*) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché “troppo rigidamente imposte o troppo macchinose”. (Con la conseguenza che l’impresa e lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori -di fronte ad eccessive difficoltà procedurali- finirebbero spesso con il disattenderle).

“Metodo di redazione, “argomenti da approfondire” e “schema tipo di composizione” nel PSC.

I lavori che interessano la realizzazione della casa delle tecnologie non presentano particolari lavorazioni che possono generare rischi specifici se non quelli che caratterizzano le fasi lavorative stesse. L’area è facilmente delimitabile e recintabile anche se particolare attenzione va posta sul movimento degli automezzi che devono accedere al cantiere.

Fase pericolosa è l’esecuzione dello scavo per il rischio di seppellimento e/o caduta dall’alto. Vi è inoltre, come in tutte le opere che prevedono realizzazione di opere fuori terra, la necessità di mettere in atto azioni che riducono il rischio di caduta dall’alto.

Come già accennato, le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il “metodo di redazione” e “l’individuazione degli argomenti da approfondire” che verranno successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ma anche di quanto predisposto nella proposta di “Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’articolo 31 del Regolamento”, attualmente in Commissione al Senato della Repubblica).

Nello “schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno scopo ben preciso.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste “Prescrizioni di carattere generale” potranno essere considerate quindi quasi come il “Capitolato speciale della sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre “procedure” troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche, ecc. . esageratamente imposte piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche “Prevenzione, Formazione ed Informazione” continua del personale.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenteranno un valido tentativo per evitare l’insorgere del “contenzioso” tra le parti.

Nella seconda parte del “PSC” saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle “Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori” e delle “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L’obbligo della predisposizione del “**Fascicolo**”, è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato che in esso ...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera...”.

In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione europea ~ stato adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 (*Allegato II al documento UE 26/05/93*).

Pertanto, a tale “Modello” ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva dei “Lavori di valorizzazione del Monumento Naturale “Parco Madonna della Neve” nel Comune di Rocca Priora mediante tecniche di ingegneria naturalistica” di cui la Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Conservazione Natura” è Committente.

Chi deve attivarsi ed in che maniera.

Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:

-al **Coordinatore per la progettazione** il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’ano di successivi lavori”;

-al **Coordinatore per l’esecuzione** il compito di adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (*nel corso della sola realizzazione dell’Opera*);

-al **Committente dell’Opera** - dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione il controllo del “Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.

CALCOLO UOMINI GIORNO e DURATA DEL CANTIERE

Per il calcolo degli uomini giorno, prevedendo in via preliminare una incidenza della manodopera del 30% e un costo orario medio degli operai di circa 27 €/h si ha che per realizzare le opere occorrono circa 2800 u/g.

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL POS

In prima approssimazione si è stimato che i costi per l’attuazione dei piani di sicurezza ammontano a **€ 50.000,00** e non saranno assoggettate al ribasso.